

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

14^o Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1995

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente FAVILLA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1300) *Riforma del credito agevolato*

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 5, 6 e passim
CAVITELLI (<i>Lega Nord</i>)	6
D'ALI (<i>Forza Italia</i>)	6
VEGAS, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2, 5, 8
VIGEVANI (<i>Progr. Feder.</i>), <i>relatore alla Commissione</i>	5, 7

I lavori hanno inizio alle ore 9,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1300) Riforma del credito agevolato

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1300.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre scorso. Ricordo che la Commissione ha deliberato nella precedente seduta di assumere quale testo base quello già approvato in sede referente.

Avverto che sul disegno di legge sono pervenuti i pareri favorevoli di tutte le Commissioni consultate, ad eccezione dei pareri della 5^a Commissione permanente. Considerato però che sono scaduti i termini regolamentari per l'espressione, da parte della Commissione bilancio, dei prescritti pareri, sia sul testo che sugli emendamenti, e che, nell'approvare in sede referente il disegno di legge in titolo, la nostra Commissione aveva accolto le condizioni richieste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere della 5^a Commissione permanente, propongo di passare all'esame e alla votazione del disegno di legge: anche perchè non sembrano sussistere, nè per il nuovo testo assunto a base della nuova fase in sede deliberante nè per gli emendamenti presentati, profili di copertura finanziaria.

VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, gli uffici della Commissione bilancio avevano rilevato che la previsione, di cui al comma 2 dell'articolo 2, dell'istituzione di organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e di separate contabilità potrebbe essere onerosa. Per fugare ogni perplessità sotto questo profilo rilevo che, poichè si tratta dell'attività di organismi già esistenti all'interno degli istituti di credito, non vengono a crearsi nuove o maggiori spese a carico dello Stato o del settore pubblico, ma semplicemente si realizza una ripartizione di compiti nell'ambito dell'esistente. Pertanto non sono giustificate perplessità sotto questo profilo. Sono quindi d'accordo con la proposta del Presidente.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, passiamo quindi all'esame dell'articolato assunto quale testo base.

Art. 1.

(Separazione tra credito e incentivo)

1. I finanziamenti che in base alle leggi vigenti possono essere assistiti da agevolazioni pubbliche sono stipulati al tasso d'interesse e alle

altre condizioni economiche concordate tra le parti e possono essere erogati anche in assenza del provvedimento di concessione dell'agevolazione. Le parti possono subordinare l'efficacia del contratto di finanziamento alla concessione dell'agevolazione.

2. I contributi pubblici, già commisurati dalle leggi agevolative ai tassi di riferimento, sono rapportati ai parametri oggettivi, stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), rappresentativi del livello dei tassi di interesse di mercato.

3. Le procedure per la richiesta e la concessione dei contributi pubblici sono determinate dalle amministrazioni competenti, che, su base contrattuale, possono incaricare di prestare servizi relativi alla concessione delle agevolazioni banche, intermediari finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o consorzi di garanzia collettiva fidi previsti dall'articolo 155, comma 4, del medesimo decreto legislativo. I contratti fissano i compensi e i rimborsi e gli oneri relativi gravano sui rispettivi fondi agevolativi. Nei procedimenti di concessione dei contributi pubblici, i soggetti che richiedono i contributi possono avvalersi di terzi mandatari, ivi compresi organismi associativi o consortili portatori di interessi di categoria, ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I contributi pubblici sono corrisposti ai beneficiari direttamente ovvero per il tramite dei soggetti che hanno concesso il finanziamento, che lo accreditano agli aventi diritto con valuta pari a quella di incasso. Per i finanziamenti previsti dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, le modalità di corresponsione dei contributi stessi sono stabilite dal CICR sentiti gli organismi ai quali è affidata la gestione dei relativi incentivi.

4. Il CICR, su proposta del Ministro del tesoro, può emanare disposizioni attuative del presente articolo. I finanziamenti definiti con contratti già stipulati e quelli per i quali sia stato stipulato l'atto di erogazione a saldo alla data di entrata in vigore della presente legge restano regolati dalle disposizioni di legge anteriori, fatte salve le disposizioni transitorie dettate dal CICR con riguardo ai finanziamenti agevolati stipulati a tasso variabile.

5. Il Ministro del tesoro determina il tasso di attualizzazione dei contributi nei casi previsti dalle vigenti leggi agevolative.

6. Le disposizioni contenute nel presente articolo costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale nonché le province autonome di Trento e di Bolzano si attengono ad esse tenendo conto della peculiarità dei rispettivi ordinamenti.

7. Sono abrogate le disposizioni contenute nelle leggi agevolative concernenti le condizioni economiche dei finanziamenti assistiti da agevolazione nonché le altre disposizioni incompatibili con il presente articolo. Restano in vigore le disposizioni relative: alle dotazioni finanziarie delle leggi; alla individuazione delle iniziative agevolate; alla durata, alla forma tecnica e alle altre caratteristiche dei finanziamenti; alla misura percentuale dei contributi pubblici; alle misure fiscali e tariffarie; ai privilegi di procedura.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni effettuate con fondi pubblici di anticipazione.

9. Negli altri casi in cui le leggi in vigore rinviano al tasso di riferimento in relazione a finanziamenti accordati dalle banche con fondi propri e con onere di ammortamento totale o parziale a carico dello Stato, il Ministro del tesoro provvede ad indicare criteri per la determinazione dei tassi da riconoscere alle banche.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I contributi pubblici relativi ai finanziamenti di durata superiore ai 18 mesi possono essere concessi in misura rapportata all'ammontare dell'operazione ammessa all'agevolazione. In tal caso il provvedimento di ammissione all'agevolazione deve recare l'impegno della somma relativa e quello riguardante la liquidazione del contributo deve essere emesso entro 6 mesi dal perfezionamento dell'operazione».

1.1

D'ALI, VENTUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I contributi pubblici relativi ai finanziamenti di durata superiore ai 18 mesi possono essere concessi in misura rapportata all'ammontare dell'operazione ammessa all'agevolazione. In tal caso il provvedimento di ammissione all'agevolazione deve recare l'impegno della somma relativa e quello riguardante la liquidazione del contributo deve essere emesso entro 6 mesi dal perfezionamento dell'operazione».

1.2

FERRARI Francesco

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alle operazioni di credito agrario a medio e lungo termine ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».

1.3

D'ALI, VENTUCCI

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alle operazioni di credito agrario di gestione e a breve termine ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».

1.4

D'ALI, VENTUCCI

D'ALI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.1 che, dopo un più attento esame, mi sembra poco attinente alla materia.

Con la presentazione degli emendamenti 1.3 e 1.4 ho inteso esprimere la preoccupazione che esiste nel mondo agricolo per quanto riguarda la riforma del credito agevolato, preoccupazione che peraltro era già emersa sia in sede di audizione sia attraverso la consegna di alcuni elaborati da parte dei rappresentanti di quella categoria. In effetti, nel mondo agricolo la questione del credito agevolato pone problemi certa-

mente diversi rispetto ad altri settori produttivi e risente dell'enorme frammentazione sotto il profilo delle diverse tipologie delle imprese e delle caratteristiche degli enti erogatori del contributo che sono quasi tutti regionali. Certamente si sconta una farraginosità delle operazioni, oltre che una lentezza nell'erogazione dei contributi. Ogni lentezza ha un costo e finora tale costo è stato assorbito dal settore bancario. Infatti, la contestualità dell'erogazione del finanziamento e della fruizione dell'agevolazione da parte dell'imprenditore è elemento essenziale nel settore agricolo per poter decidere di utilizzare tale tipo di agevolazione.

Qualora la riforma dovesse essere attuata in pieno, soprattutto in riferimento alle operazioni a breve termine di cui all'emendamento 1.4, questo tipo di operazione diminuirebbe in grande misura e gli agricoltori non avrebbero più, nell'incertezza di poter usufruire dell'agevolazione, nè interesse nè «coraggio» di accedere ai finanziamenti. Mi riferisco in particolare - ripeto - ai finanziamenti a breve termine, legati alla conduzione dei fondi nella stagionalità, finanziamenti che si riferiscono ad un arco di tempo rispetto al quale, data la struttura odierna di molte amministrazioni preposte all'erogazione del contributo, è assolutamente improbabile che l'imprenditore possa avere la certezza dell'intervento contributivo.

Mi preme soprattutto sostenere l'emendamento 1.4 che interessa una categoria molto vasta ed estremamente frammentata di utilizzatori. Gradirei ascoltare al riguardo il parere del relatore e del Governo.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Francesco Ferrari, è identico all'emendamento 1.1.

VIGEVANI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, era mia intenzione esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.3 e 1.4 perchè configurano di fatto l'esclusione del credito agrario dal sistema agevolativo e dal nuovo meccanismo previsto nel disegno di legge. Tuttavia rilevo che il presentatore ha inteso sottolineare in modo particolare un interesse a che venga approvato l'emendamento 1.4 rispetto al quale, quindi, esprimo parere favorevole. Il parere è contrario sugli altri emendamenti presentati all'articolo 1.

VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, sull'emendamento 1.2 esprimo parere contrario anzitutto perchè nel primo periodo, nel prevedere che i contributi pubblici per i finanziamenti a medio e lungo termine possono essere concessi in misura rapportata all'ammontare dell'operazione, non tiene conto che le disposizioni del disegno di legge non incidono sulla determinazione dell'ammontare dei contributi pubblici erogabili, che continuerebbe ad essere fissato dalle leggi di agevolazione tempo per tempo vigenti. La proposta di emendamento, inoltre, non indica i soggetti ai quali spetterebbe il compito di fissare la misura del contributo. Inoltre il secondo periodo dell'emendamento, che prevede che il provvedimento di ammissione all'agevolazione sia contestuale all'impegno della somma relativa, non risolve il problema dei ritardi, poichè il ritardo potrebbe investire i tempi di emanazione del provvedimento di ammissione.

Gli emendamenti 1.3 e 1.4 si riferiscono sostanzialmente alla medesima fattispecie ma su due ipotesi differenziate. Il Governo non è favorevole ad essi perchè modificano l'impostazione del provvedimento, che dovrebbe essere di carattere generale, escludendo il credito agrario. Vi sono realtà differenziate nel paese, quindi alcune imprese possono avere la capacità di trattare al pari delle imprese commerciali e industriali, mentre altre sono in posizione di debolezza.

Tuttavia, se la Commissione dovesse procedere all'approvazione di uno dei due emendamenti sarebbe preferibile, o meno contrastato dal Governo, l'emendamento 1.4, nel quale però andrebbero soppresse le parole «di gestione e», dal momento che il riferimento al credito di gestione è presente in una legge agevolativa; sarebbe meglio dunque lasciare il riferimento esclusivamente al breve termine.

CAVITELLI. Vorrei dire, per quanto riguarda l'emendamento 1.3, che probabilmente si potrebbe ricadere in situazioni simili a quelle riguardanti i settori non agricoli, quindi forse è il caso di lasciar perdere. Per quanto riguarda l'emendamento 1.4, mi sembra che, per la presenza diffusa di normative regionali, di fatto già si sottragga il credito agrario a breve termine a questa normativa: le norme fissano i tassi che i ricorrenti al credito devono pagare indipendentemente dal tasso di riferimento, quindi obbligano le banche ad erogare crediti con tassi già determinati. Ciò non avviene forse in tutti i casi, ma questa prassi è assai diffusa.

Peraltro io sarei d'accordo con l'intenzione manifestata dal senatore D'Alì, perchè fra l'altro il credito agrario in gran parte è di conduzione (la parola: «gestione» probabilmente è impropria), quindi deve essere sottratto a questa metodologia perchè deve essere erogato in tempi molto brevi a tassi prefissati, e non può dipendere dalla discrezionalità dell'istituto di credito che lo eroga. Dico questo per la mia esperienza riferita al territorio in cui ho operato, quello dell'Emilia Romagna.

PRESIDENTE. L'espressione: «a breve termine» comprende già la conduzione.

A questo punto, ricordo che l'emendamento 1.1 è stato ritirato, mentre dichiaro comunque decaduto l'emendamento 1.2 per l'assenza del presentatore

Chiedo al senatore D'Alì se è disponibile a ritirare l'emendamento 1.3, sulla base delle considerazioni udite.

D'ALÌ. Signor Presidente, io mi sono rimesso alle valutazioni del relatore e del Governo, quindi non insisto per la votazione dell'emendamento 1.3, che ritiro.

Circa l'emendamento 1.4, accolgo la proposta del Governo di sopprimere le parole «di gestione e», quindi riformulo l'emendamento nel modo seguente:

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alle operazioni di credito agrario a breve termine ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dai senatori D'Alì e Ventucci, nel testo riformulato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

*(Modifica dell'articolo 47 del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia)*

1. L'articolo 47 del decreto legislativo 1^o settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«Art. 47. - *(Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici)*. - 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, tutte le banche e, se l'oggetto sociale lo consente, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 possono erogare i finanziamenti assistiti da agevolazioni previste dalle leggi vigenti.

2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti sono disciplinate dall'amministrazione pubblica competente, che a tal fine può stipulare contratti con le banche da essa prescelte tra quelle che facciano richiesta di svolgere i detti servizi per conto dell'amministrazione. I contratti indicano criteri e modalità idonei a superare il conflitto d'interessi tra la gestione dei fondi e l'attività svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine dovranno essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilità. Sono fatte comunque salve le disposizioni recate dalla legge 23 dicembre 1993, n. 559, in materia di soppressione delle gestioni fuori bilancio.

3. I contratti di cui al comma 2 fissano i compensi e i rimborsi da effettuare a favore delle banche e gli oneri relativi gravano sui rispettivi fondi agevolativi.

4. La banca alla quale è attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione è tenuta a concedere, a valere sul fondo, contributi su finanziamenti erogati da altre banche, nonché su operazioni poste in essere da altri intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, capoverso 2, premettere, all'inizio del secondo periodo, le seguenti parole: «In conformità di deliberazioni del CICR.».

2.1

VIGEVANI

VIGEVANI, *relatore alla Commissione.* L'emendamento è molto semplice: si tratta di indicare l'organismo che ha titolo per assolvere a una

determinata funzione che la norma prevede. Così com'è scritto ora, l'articolo non indica nessuno come titolare della determinazione prevista. Il mio emendamento intende soltanto coprire un vuoto nella normativa che stiamo determinando, e mi è parso ovvio indicare il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal relatore Vigevani.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato

È approvato.

Propongo alla Commissione di darmi mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 9,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE